



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 –

20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato **COCCIA Stefano** id. FSI 185019

Veniva riferito dall'Arbitro principale del Campionato Provinciale Roma: “
Durante lo svolgimento del terzo turno del Campionato Provinciale di Roma, in scacchiera nr. 27, il giocatore Coccia Stefano (nero) nel momento in cui il suo avversario D'Avola Marco (bianco) dichiarava l'abbandono rifiutava affermando, invece, di voler essere lui ad abbandonare e di conseguenza perdere la partita. Avvisato del fatto dall'arbitro collaboratore Alessandro Luzietti, giungo al tavolo e chiedo spiegazioni al giocatore Coccia Stefano. Quest'ultimo afferma di non voler accettare l'abbandono del suo avversario (D'Avola Marco) e di voler invece essere lui ad abbandonare la partita con il fine di non ottenere l'ELO FIDE avendo terminato la tranche delle 5 partite. Il giocatore Coccia Stefano mi riferisce di essere già in possesso di una serie di incontri con la media degli avversari pari a circa 1500 punti ELO e di come voglia essere lui ad abbandonare la partita contro D'Avola Marco in modo da non abbassare il valore della tranche la quale comporterebbe un abbassamento del potenziale punteggio ELO FIDE acquisibile. Applicando l'art. nr.5.1.2 delle laws in vigore, dichiaro la partita vinta dal nero per abbandono del bianco. Segnalo, quindi il tesserato Coccia Stefano (ID FSI 185019) per comportamento scorretto atto a portare discredito al gioco degli scacchi, che, con il suo atteggiamento, portava a falsare il regolare svolgimento del torneo e della sua classifica.”

Il tesserato non ha fatto pervenire memorie difensive.

L'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che “*le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI*”. L'articolo 2 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che: “*I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva*”. L'articolo 11.1 del Regolamento Internazionale degli Scacchi dispone che: “*I giocatori non devono assumere comportamenti che portino discredito al gioco degli scacchi*”.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Il comportamento del giocatore COCCIA, come sopra descritto, è stato evidentemente non conforme a correttezza sportiva, e ha inciso negativamente sul regolare svolgimento del torneo e sulla attendibilità della classifica.

Per tali motivi, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato COCCIA Stefano.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 17.04.2023

Il Giudice Sportivo Nazionale

Gabriele Vinciguerra

(firmato digitalmente)



Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)